depositato il 28/09/2017

**N. 01864/2017 REG.PROV.COLL.**
**N. 01197/2017 REG.RIC.**

# REPUBBLICA ITALIANA

# Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2017, proposto da:

SET DISTRIBUZIONE s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Ruggiero Cafari Panico e Giovanni Caputi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via della Moscova, n. 3;

***contro***

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, n. 1;

***per l'annullamento***

del provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 0016633-08/05/2017 del 9 maggio 2017;
della delibera dell'AEEGSI n. 188/2017/R/eel;
della missiva dell' AEEGSI del 22 marzo 2017;
della delibera dell'AEEGSI n. 654/2015/R/eel;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, con il ricorso in esame, la ricorrente propone una pluralità di domande e, segnatamente,

una domanda di annullamento e una domanda di accertamento della illegittimità dell'atto di diniego opposto alla sua istanza di accesso agli atti formulata in data 6 aprile 2017, riscontrata negativamente dall'AEEGSI con atto dell'8 maggio 2017;
Rilevato che in base all'art. 32, primo comma, cod. proc. amm., in caso di pluralità di azioni soggette a riti diversi, la causa è definita con il rito ordinario;
Rilevato tuttavia che, in base all'art. 116, secondo comma, cod. proc. amm. l'istanza di accesso agli atti può essere proposta nel corso di un giudizio connesso; e che, in tal caso, l'istanza stessa può essere decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale;
Ritenuto di dover decidere con la presente ordinanza l'istanza formulata dalla ricorrente;
Ritenuto che le eccezioni di inammissibilità formulate dall'AEEGSI siano infondate in quanto, a giudizio del Collegio: a) nella fattispecie non sono ravvisabili controinteressati in senso formale e sostanziale, non essendo la domanda di accesso dell'interessata rivolta a documenti che riguardino soggetti specificamente indicati e non essendo, quindi, possibile individuare il soggetto portatore dell'interesse contrario all'ostensione dei documenti stessi; senza contare che le esigenze di riservatezza di terzi neppure vengono in rilevo qualora, come si dirà nel prosieguo, si provveda all'oscuramento dei dati identificativi del soggetto cui l'atto si riferisce; b) la domanda di accesso agli atti riguarda specificamente i fogli di calcolo utilizzati per la determinazione della tariffa applicata alla ricorrente e ad un campione, da scegliersi a cura dell'AEEGSI, di fogli di calcolo utilizzati per la determinazione delle tariffe di altri operatori: avendo l'istanza ad oggetto specifici atti non è possibile affermare che essa sia finalizzata ad un controllo generalizzato sull'attività amministrativa;
Ritenuto, peraltro, che, per quando riguarda le esigenze di riservatezza opposte dall'AEEGSI con il provvedimento dell'8 maggio 2017, queste – al di là di ogni considerazione giuridica – possano essere tutelate attraverso l'oscuramento dei dati identificativi dell'operatore cui si riferisce il foglio di calcolo reso disponibile alla ricorrente;
Ritenuto pertanto che la domanda di accertamento dell'illegittimità del diniego di accesso agli atti debba essere accolta e, per l'effetto, l'AEEGSI debba essere condannata ad esibire la documentazione richiesta dalla ricorrente entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente ordinanza, sempre che non sussistano altre ragioni impeditive diverse da quelle indicate nel provvedimento impugnato;
Ritenuto che, per il prosieguo, il giudizio debba rinviarsi all'udienza pubblica del 27 giugno 2018;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) accoglie la domanda di accesso agli atti nei termini e nei sensi di cui in motivazione.

Rinvia per il prosieguo all'udienza pubblica del 27 giugno 2018.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere

**L'ESTENSORE**
**Stefano Celeste Cozzi**

**IL PRESIDENTE**
**Mario Mosconi**

IL SEGRETARIO